

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 ottobre 2020, n. 261
Società "Rays-Sud S.n.c." di San Donaci (BR). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di San Donaci (BR), ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'installazione di n. 1 RMN grande macchina. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020, di conferimento incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del D. L. n. 95/2012, della Sezione Governo e Strategia dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i., ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:

all'art. 5 *Autorizzazioni*, comma 1 che *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione" le "1.6 strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (...) 1.6.3 strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo della grandi macchine"*;

all'art. 7 *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie* che:

"

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. *Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
5. *Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.*
6. *Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*
7. *Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”.*

Il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 ha determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo in particolare alla lett. "C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale", sub "c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)", che:

"Il fabbisogno è stabilito come segue:

(...)

RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.”.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica di compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L. R. n. 8/2004 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

- 1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria”;*
- 2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*

- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.”.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti: (...)”.

La L.R. n. 52 del 30/11/2019 ad oggetto “Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021.”, ha apportato modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006 disponendo all'art. 49, comma 2 che “Il fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue: n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e del P.T.A.. per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di verifica di compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell'arco temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopra menzionata deliberazione di giunta regionale. Fermo restando che l'autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all'esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest'ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione alla realizzazione/ installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.”.

Con nota prot. n. 1838 del 20/02/2020, trasmessa con Pec in pari data, il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di San Donaci (BR), “Al fine degli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. nn. 3,5 e 7 della L.R. 2.5.2017 n. 9 e n. 49 della L.R. n. 52 del 30/11/2019”, ha trasmesso “la nota prot. n. 1771 del 19.2.2020, con la quale la Struttura Specialistica RAYS-SUD s.n.c. (...) con sede in San Donaci (BR) alla Via Cellino n. 9, nella persona della legale rappresentante sig.ra Ghinassi M. Giuseppina (...)”, ha chiesto: “il rilascio della preventiva autorizzazione alla sostituzione della RM Hitachi eterna 0.4T, già censita come apparecchiatura RM “open di nuova generazione” a seguito della ricognizione da parte delle A.A.S.S.L.L. come da D.G.R. n. 321/2018, con installazione di nuova apparecchiatura RMN operante a campo magnetico pari a 1,5 Tesla”. Si precisa che ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 9/2017 è stato verificato il possesso dei titoli abilitativi edilizi in ordine alla struttura sita in San Donaci in Via Cellino, 9.”, allegandovi:

copia della nota prot. n. 1771 del 19/02/2020, indirizzata al Sindaco del Comune di San Donaci, con la quale il legale rappresentante della Rays-Sud s.n.c., "con sede in San Donaci (BR) alla Via Cellino n. 9, accreditata con il SSR per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella Branca di Radiologia Diagnostica comunica di avere intenzione di sostituire nella sede sopra indicata la propria apparecchiatura risonanza magnetica HITACHI ETERNA 0.4 Tesla (RM open di nuova generazione) con RMN ad alto campo magnetico pari a 1,5 Tesla (Modello Canon Vantage 1,5T, della quale si allega scheda tecnica) e pertanto, ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 9 del 2/5/2017 e dell'art. 49 L.R. n. 52 del 30/11/2019", ha chiesto: "il rilascio della preventiva autorizzazione alla sostituzione della RM HITACHI ETERNA 0.4T, già censita come apparecchiature RM "open di nuova generazione" a seguito di ricognizione da parte delle A.A.S.S.L.L. come da D.G.R. n. 321/2018, con installazione di nuova apparecchiatura RMN operante a campo magnetico pari a 1,5 Tesla.", dichiarando ai sensi del D.P.R. n. 542/1994 che "l'impianto da realizzare risulterà conforme agli standard ivi indicati, che nella struttura sono altresì a disposizione le seguenti apparecchiature (...). Si dichiara che nel nuovo sito RM saranno soddisfatti i requisiti del DM 10.08.2018, peraltro già soddisfatti nell'attuale sito RM. Si allega alla presente relazione tecnica dell'apparecchiatura e planimetria del sito di installazione (all. 1, 2 e 3). Dichiaro inoltre che la società RAYS-SUD da me rappresentata è titolare di contratto annuale con la Asl Brindisi (codice Regionale 65086) per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n. 4/2010. La struttura da me rappresentata è in possesso di tutti i requisiti di accreditamento, generali e specifici, strutturali e di carattere organizzativo, in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. e la sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste ai fini dell'accreditamento, dall'art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Si allega copia della autorizzazione sanitaria della struttura (all. 4) e, ai sensi del DPR 445/2000, copia del documento d'identità della scrivente (all. 5).".

Posto tutto quanto sopra riportato;

rilevato che dall'"Allegato A" della D.D. n. 131 del 07/06/2019, ad oggetto "Ricognizione delle apparecchiature a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" installate ed in uso presso le strutture private accreditate e presso le strutture private solo autorizzate per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, in attuazione della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018.", risulta installata presso Rays-Sud S.n.c. - San Donaci, Via Cellino n. 9 un'apparecchiatura RMN "HITACHI MEDICAL, APERTO ETERNA, 0,4 TESLA";

considerato che:

- la L.R. n. 52 del 30/11/2019, apportando modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006 ha disposto all'art. 49, comma 2, innanzi riportato, tra l'altro, che "(...) Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione. (...)";
- la popolazione della ASL BR aggiornata al 1° gennaio 2020 (fonte ISTAT) è pari a 390.456 abitanti, per cui il fabbisogno di grandi macchine RMN è pari a n. 3 (3,25);
- nel territorio della ASL BR risultano autorizzate/attivate, con riferimento all'attività specialistica ambulatoriale, n. 4 apparecchiature RMN grandi macchine, di cui n. 2 presso il P.O. Perrino di Brindisi (DSS BR 01) e n. 2 presso strutture private:
 - n. 1 presso la Casa di Cura Salus S.r.l. di Brindisi (DSS BR 01);
 - n. 1 presso l'Istituto Santa Chiara S.r.l. di San Vito dei Normanni (DSS BR 01);
- pertanto, pur se il fabbisogno numerico di RMN grandi macchine ai sensi del R.R. n. 3/2006 (1 RMN

per ogni 120 mila abitanti) è soddisfatto, il Distretto Sociosanitario BR 04 - MESAGNE risulta carente di apparecchiature RMN grandi macchine;

- prima dell'arco temporale in cui è pervenuta la richiesta comunale di verifica di compatibilità di cui trattasi, nell'ambito del DSS BR 04 MESAGNE non sono pervenute richieste comunali di verifica di compatibilità a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di RMN grande macchina;
- nell'arco temporale di riferimento, che corrisponde al periodo 08/01/2020 - 29/05/2020 (a causa della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, disposta dall'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e prorogata dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020, anche per i termini endoprocedimentali relativi ai procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 non deve tenersi conto del periodo compreso tra il 23/02/2020 ed il 15/05/2020), nell'ambito del DSS BR 04 MESAGNE (costituito dai Comuni di Cellino San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna) è pervenuta un'unica richiesta comunale di verifica di compatibilità, da parte del Comune di San Donaci, inoltrata con la citata nota del 20/02/2020 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione da parte della società "Rays-Sud s.n.c.";

ritenuto di non dover richiedere al Direttore Generale della ASL BR il parere ed i dati, previsti dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione alla localizzazione territoriale delle apparecchiature della tipologia richiesta già presenti in ambito provinciale al fine della migliore distribuzione sul territorio, in quanto, nel caso di specie, il territorio interessato è già circoscritto attraverso l'individuazione del fabbisogno nei distretti socio sanitari "carenti" e, nell'arco temporale del bimestre di riferimento e nell'ambito del DSS BR 04 MESAGNE, è pervenuta alla scrivente una sola richiesta comunale di verifica di compatibilità;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di San Donaci (BR) a seguito dell'istanza della società "Rays-Sud S.n.c." di San Donaci, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso la struttura denominata "Rays-Sud S.n.c." sita in San Donaci alla Via Cellino n. 9, con le seguenti prescrizioni:

- l'apparecchiatura RMN c.d. "dedicata" o "open di nuova generazione" detenuta presso i medesimi locali, come previsto dall'art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione (19/02/2020);
- il legale rappresentante della società "Rays-Sud S.n.c." dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 2/08/1991 (art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica maggiore di 0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL BR ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello, valore di campo statico e matricola dell'apparecchiatura dismessa;
- il legale rappresentante della società "Rays-Sud S.n.c." dovrà trasmettere con l'istanza di autorizzazione all'esercizio della RMN grande macchina, tra l'altro, copia dell'accordo sottoscritto con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di San Donaci (BR) a seguito dell'istanza della società "Rays-Sud S.n.c." di San Donaci, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso la struttura denominata "Rays-Sud S.n.c." sita in San Donaci alla Via Cellino n. 9, con le seguenti prescrizioni:
 - l'apparecchiatura RMN c.d. "dedicata" o "open di nuova generazione" detenuta presso i medesimi locali, come previsto dall'art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione (19/02/2020);
 - il legale rappresentante della società "Rays-Sud S.n.c." dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 2/08/1991 (art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica maggiore di 0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL BR ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello, valore di campo statico e matricola dell'apparecchiatura dismessa;
 - il legale rappresentante della società "Rays-Sud S.n.c." dovrà trasmettere con l'istanza di autorizzazione all'esercizio della RMN grande macchina, tra l'altro, copia dell'accordo sottoscritto con la struttura

ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Responsabile del S.U.A.P. del Comune di San Donaci (BR), Pec: info@pec.sandonaci.net;
 - al Sindaco del Comune di San Donaci;
 - al Legale Rappresentante della Società "Rays-Sud S.n.c.", via Cellino n. 9 – San Donaci (BR), Pec: rays.sud@pec.it;
 - al Direttore Generale dell'ASL BR;
 - al Dirigente Ufficio Convenzioni ASL BR;
 - al Dipartimento di Prevenzione/SISP ASL BR, Pec: sisp.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)